

Allegato "C" al Repertorio n. 1344/952

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PRIMA GLI ULTIMI. Nessuno è straniero. Organizzazione di volontariato. Ente del terzo settore"

Articolo 1

**Denominazione - Normativa di riferimento - Sede - Durata
- Ambito territoriale**

È costituita l'associazione denominata **"PRIMA GLI ULTIMI. Nessuno è straniero. Organizzazione di volontariato. Ente del terzo settore"**, da qui in avanti denominata "Associazione".

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, e, per quanto ivi non previsto, dal Codice Civile e sue disposizioni di attuazione.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Palermo all'indirizzo risultante nell'atto costitutivo, potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio nazionale.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale nazionale.

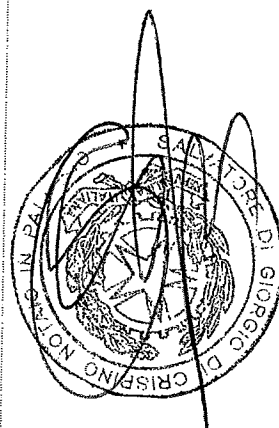
Articolo 2

Divieto di scopo di lucro - Risorse - Patrimonio

L'Associazione è apartitica e apolitica e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione svolge le attività di cui all'art. 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità preminentemente umanitarie e di utilità sociale in favore di migranti e persone disagiate, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati volontari e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Terzo Settore, superiore al cinquanta per cento (50%) del numero degli associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite



dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al comma 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative ordinarie, quote associative straordinarie, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svol-

gimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

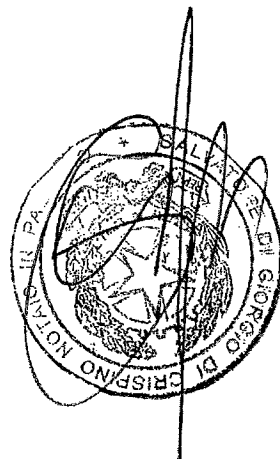
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 3

Scopo - Finalità - Attività

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- 1) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 2) Interventi per favorire l'accoglienza e l'autonomia dei migranti al fine di migliorare le loro condizioni di vita estremamente precarie. Partecipazione a bandi pubblici e privati per l'erogazione di servizi ai migranti.
- 3) Interventi, sostegni ed aiuti concreti e materiali in favore dei migranti e dei soggetti fragili in genere per affrontare situazioni di particolare disagio che si presentano nella vita quotidiana.
- 4) Promuovere l'integrazione dei migranti e di altri soggetti disagiati, anche attraverso processi educativi, di istruzione, formazione professionale e crescita culturale, formazione universitaria e post universitaria al fine di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro e del tessuto sociale.
- 5) Consentire interventi e prestazioni sanitarie in favore di soggetti impossibilitati a pagare cure ed interventi chirurgici.
- 6) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale in riferimento al problema della migrazione.
- 7) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali e di informazione finalizzate a favorire l'accoglienza e sviluppare aspetti umanitari.
- 8) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.
- 9) Interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e del contrasto alla povertà.
- 10) Interventi di cooperazione allo sviluppo di comunità disagiate e dei Paesi poveri.
- 11) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro.
- 12) Gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a favorire la residenza di soggetti con difficoltà economiche



che non consentono l'affitto di una casa.

13) Agricoltura sociale e gestione di terreni confiscati alla criminalità organizzata.

14) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

15) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse sociale.

16) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, dell'accoglienza di migranti e soggetti fragili in genere e della difesa non armata;

17) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.

18) Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale.

19) Cura di procedure di adozione nazionale e internazionale.

20) Interventi di protezione civile.

21) Riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, può esercitare anche attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del detto Codice, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione, inoltre, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i soci, volontari e dipendenti, sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 4

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati illimitato e non inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono associati i fondatori e, successivamente, coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Possono essere associati, oltre alle persone fisiche, anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32 del Codice predetto.

Articolo 5

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

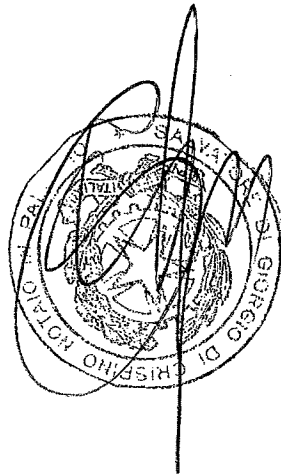
Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, effettuate per conto dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Articolo 6

Scioglimento del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:



- morte o estinzione in caso di ente;
- recesso;
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro sessanta giorni dall'invito a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotazione nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

Articolo 7

Organi associativi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente nonché l'eventuale Organo di Controllo, monocratico, con compiti anche di revisione legale dei conti ove l'Assemblea ritenga opportuno nominarlo ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga ai sensi dell'art. 30.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Articolo 8

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno otto (8) giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica ovvero messaggio telefonico (sms, whatsapp, ecc.) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo

di controllo o di almeno tre decimi degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata a un aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione; in particolare:

- determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;

- nomina e revoca il Presidente e i membri del Consiglio direttivo;

- nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo;

- approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt. 13, 14 e 87 del Codice del Terzo Settore);

- approva eventuali regolamenti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- determina l'ammontare della quota associativa annuale.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

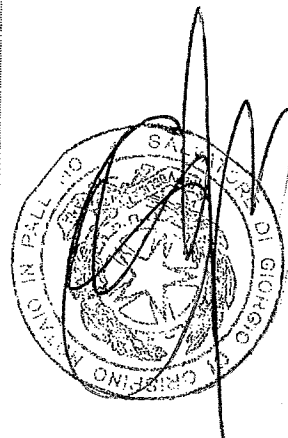
L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da



questi prescelto ad affiancarlo. Le assemblee, oltre che in presenza, possono svolgersi anche attraverso piattaforme online.

Articolo 9

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero di quattro (4); l'assemblea può variare tale composizione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre (3) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. All'interno del Consiglio vengono eletti il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici.

I componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti dal Consiglio direttivo; tali nomine saranno sottoposte alla conferma dell'Assemblea nella prima riunione successiva. Se viene meno la maggioranza dei componenti, i rimanenti membri convocheranno senza ritardo l'Assemblea degli associati perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, in presenza o su piattaforme online, tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed, in particolare, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari ove previsto, (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017), nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt.

13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;

- delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti all'attività associativa;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
- organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa.

Il Consiglio direttivo, in funzione della migliore attuazione degli scopi dell'Associazione, può:

- istituire Commissioni specializzate per aree tematiche, utilizzando anche, se ritenuto opportuno, soggetti esterni all'Associazione;
- nominare dei Soci onorari;
- nominare, tra le persone che mostrano interesse nei confronti dell'attività del sodalizio, degli "Amici dell'Associazione", ai quali potrà eventualmente affidare incarichi gratuiti o retribuiti per lo svolgimento di determinati lavori.

Sia gli uni che gli altri non hanno, nei confronti dell'Associazione, alcun dovere né alcun diritto di qualsiasi genere.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale nell'ambito dell'oggetto sociale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

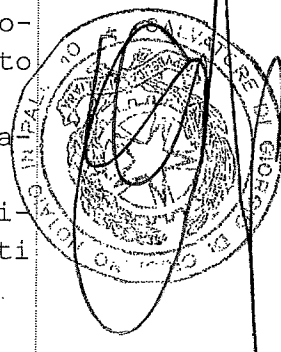
Articolo 10

Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza, il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio direttivo.



Nell'ipotesi in cui venga a mancare per qualsiasi motivo il Presidente, ne assume i poteri, fino alla successiva assemblea, il Vice Presidente, che, nella stessa seduta, farà deliberare la reintegrazione del Consiglio chiamando alla carica di Consigliere un altro Socio. Pertanto, la prima assemblea utile nominerà il nuovo Presidente e ratificherà, o meno, la nomina del nuovo Consigliere.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispose la bozza del bilancio annuale di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

Articolo 11

Organo di controllo

L'Organo di controllo monocratico prende il nome di Sindaco Unico, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore come disposto dall'art. 30, e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi. Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

Articolo 12

Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il primo (1°) gennaio e termine il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di presentazione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 13

Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese nel caso in cui voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

Articolo 14

Scioglimento - Liquidazione - Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, e di metà (1/2) degli associati aventi diritto a voto in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di legge.

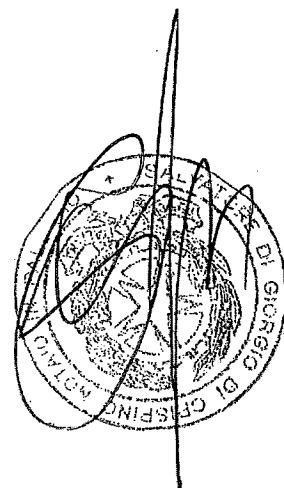
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nelle more della operatività dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

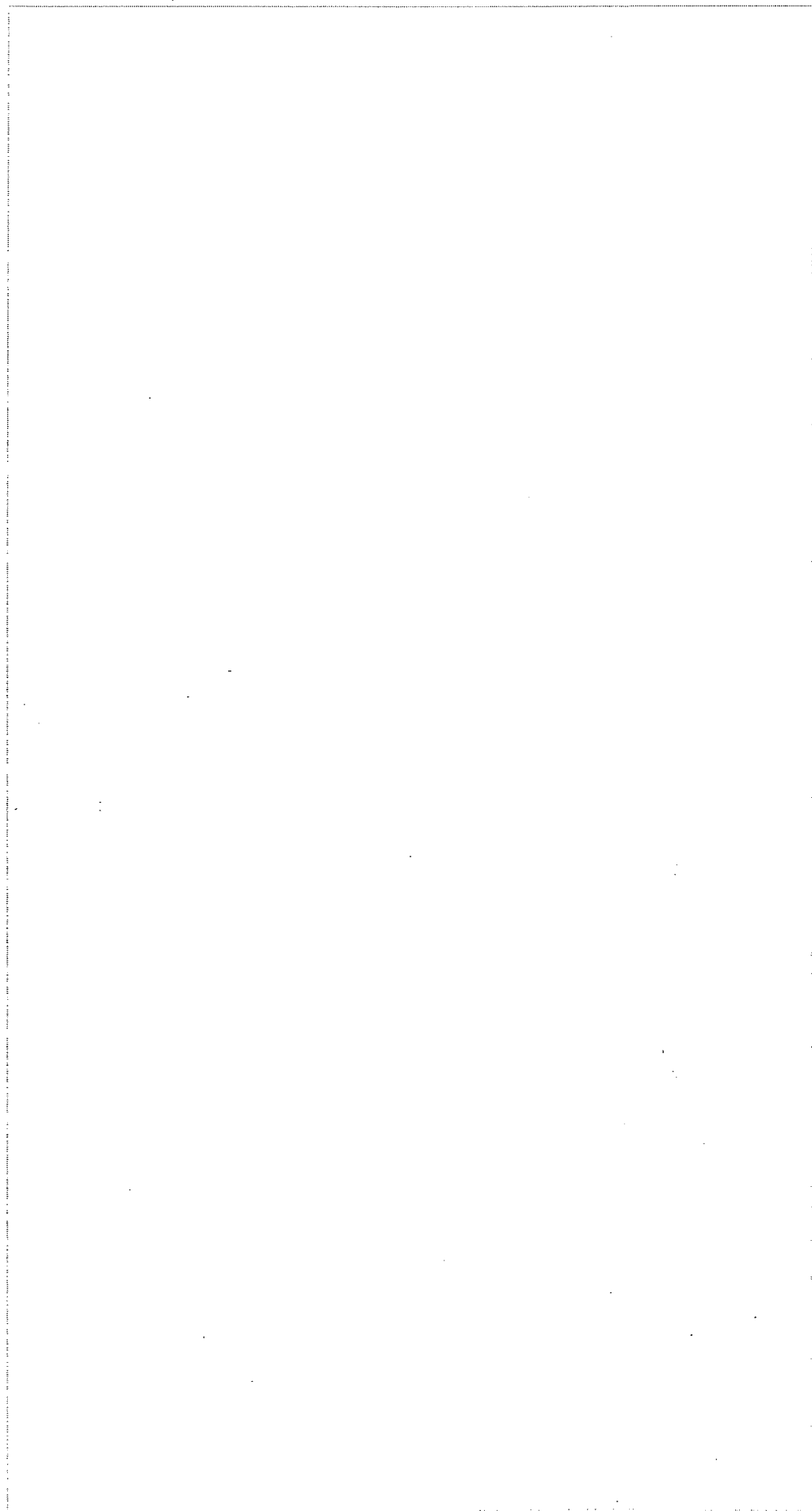
Articolo 15

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.

F.to: Cristofaro Canzoneri - Rosalia Nastasi - Francesco Macchiarella - Giardina Gaetano Mario - Maria Rita Ilari - Maria Luisa Orlando teste - Vaglica Francesco teste - Salvatore Di Giorgio notaio.-





di registro ed ai sensi dell'articolo 82, comma 5, è esente dall'imposta di bollo.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, del quale, unitamente all'allegato "A" - "B" - "C", alla presenza dei testi, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Esso consta di tre fogli di carta uso bollo di cui lo scritto occupa nove intere facciate e della decima sin qui oltre le firme apposte alle ore diciannove e minuti cinque (19,05):

F.to: Cristofaro Canzoneri detto Rino anche nel nome - Rosalia Nastasi anche nel nome - Francesco Macchiarella - Giardina Gaetano Mario - Maria Rita Ilari - Maria Luisa Orlando teste - Vaglica Francesco teste - Salvatore Di Giorgio notaio.-

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso:

CONSENTITO

Palermo, lì 08 febbraio 2022

